



NUOVE DISPOSIZIONI PER L' ECM

Data 06 maggio 2003
Categoria professione

Il nuovo accordo Stato-Regioni sugli obiettivi e sul programma di formazione continua per l'anno 2003, (GU n. 85 del 11-4-2003) ha parzialmente modificato le precedenti disposizioni, pur senza cambiamenti sostanziali. Vengono di seguito riportati alcuni punti di particolare interesse per il medico:

- Gli esiti delle sperimentazioni finalizzate a testare attività di formazione a distanza, ad individuare i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative, e a realizzare un progetto unitario per la gestione e certificazione dei crediti formativi acquisiti dai singoli professionisti, dovranno essere portati all'esame della Conferenza Stato-Regioni, cui resta riservata ogni ulteriore decisione di livello nazionale.
- Per l'anno 2003 le attività formative residenziali, ivi comprese quelle aziendali, continueranno ad essere accreditate e valutate con le modalità e le procedure attualmente in vigore, ferma restando l'esigenza dei necessari adeguamenti dettati dall'esperienza acquisita nel corso dell'anno 2002.
- Le regioni, che abbiano deciso di procedere ad una propria attività di accreditamento comunicheranno alla Commissione nazionale l'avvio dell'attività di accreditamento secondo i criteri individuati dalla stessa e garantendo la pubblicizzazione anche a livello nazionale degli eventi formativi accreditati regionalmente.
- I crediti maturati dai singoli professionisti nell'ambito delle iniziative di formazione continua accreditate dalle regioni sono riconosciuti su tutto il territorio nazionale.
- In considerazione della carente offerta formativa per alcune categorie professionali registratesi nel corso dell'anno 2002, e tenuto conto che il predetto anno è stato il primo della formazione residenziale a regime, non essendo stata ancora attivata la formazione a distanza, è consentito di soddisfare il debito formativo stabilito per il 2002 anche nel corrente anno (2003).
- Sono fatti salvi i crediti maturati con la partecipazione ad eventi formativi nel periodo compreso dal 1 gennaio 2003, fino alla data del presente accordo